

Al tempo delle discussioni sta seguendo rapidamente un tempo di realizzazioni legislative e di attuazioni concrete. L'inizio dell'estate ha visto l'approvazione e promulgazione del «Pacchetto Treu», che traduceva in articoli di legge le indicazioni concertate nell'«Accordo per il lavoro» del settembre '96, per quanto concerne alcuni punti fondamentali delle politiche del lavoro e della formazione professionale.

Nel campo della riforma di tutto il sistema scolastico formativo, alla promulgazione della «Bassanini», che all'art. 21 detta le regole dell'autonomia scolastica, hanno fatto seguito l'approvazione, da parte del Governo, di due disegni di legge: quello sul riordino dei cicli e quello sulla parità. Essi prefigurano la trasformazione del sistema educativo italiano. Questo fatto, al di là dai particolari contenuti in ciascun provvedimento, rivela l'intenzione del Governo di attuare un rinnovamento complessivo del sistema educativo italiano, realizzando il programma elettorale dell'Ulivo e secondo le indicazioni generali concordate nel settembre 1996 con le parti sociali nel sopra ricordato «Accordo per il lavoro».

La sensazione è che il Governo abbia imboccato la strada di rinnovamento totale del sistema dell'istruzione

e della formazione. Questo fatto trova consenziente la maggior parte degli addetti ai lavori. Da una prospettiva di aggiustamenti del sistema, (ancora l'Accordo per il lavoro del 1993 prevedeva semplicemente il prolungamento dell'obbligo scolastico fino a sedici anni e la riforma della secondaria superiore), si passa alla progettazione di un nuovo sistema.

Resta però la sensazione che, quando si scende al concreto delle proposte di riforma complessiva, nascono obiezioni e resistenze concrete, che spingono a pensare che vi sia ancora in molti la paura di affrontare il cambiamento. L'integrazione nel sistema pubblico scolastico e professionale di gestori "privati" o del "sociale privato" con le istituzioni statali scolastiche "autonome" incontra ancora opposizioni di tipo ideologico-culturale in molti ambienti, che continuano ad identificare, in materia scolastica, servizio pubblico con servizio statale. D'altro lato il riordino dei cicli scolastici crea perplessità in un'ampia cerchia di docenti, che vedono sconvolta la strutturazione della scuola, di cui conoscono certamente i limiti, ma anche i valori e gli aspetti positivi. Essi trovano anche difficoltà nel prefigurare un loro significativo collocamento nella nuova strutturazione.

In questa situazione la formazione professionale incontra problemi da un lato nella relazione con le ancora incerte prospettive di mutamento del quadro scolastico generale e dall'altro nella debolezza del sistema istituzionale che la governa. Infatti l'incertezza del quadro normativo fa sì che la scuola tenda ad occupare anche gli spazi della formazione professionale; inoltre anche il mondo delle imprese rivendica questi stessi spazi. Le imprese ritengono infatti d'essere le uniche capaci di valutare concretamente le esigenze del mercato del lavoro e delle professioni.

Basterebbe verificare a chi va la maggior parte dei finanziamenti del FSE gestiti direttamente dal Ministero del lavoro attraverso i Programmi Operativi Multiregionali per rendersi conto che, accanto al sistema di formazione professionale regionale governato dalla 845/78, è nato un nuovo sistema cui concorrono tutti, Scuole e imprese in primo luogo. Quest'insieme di operatori riesce a spendere i fondi della UE, ma anche i cofinanziamenti statali, parallelamente e senza tenere in conto le programmazioni regionali.

In questa situazione si inserisce la Legge 196 del 24 giugno '97, che dà inizio al riordino della Formazione professionale, come recita il comma 1 dell'art. 17: "definisce principi e criteri generali, nel rispetto dei quali adottare norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia".

Legge 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione"

Già l'editoriale del numero 1 di quest'anno ha presentato nella sostanza il contenuto del disegno di legge, ora convertito in legge, per quanto riguarda gli articoli interessanti la formazione. Per questo portiamo la riflessione sulle mo-

difiche introdotte e specialmente sulle prime indicazioni riguardanti gli interventi di natura regolamentare, che sono in fase di predisposizione. Il Governo deve infatti emanare i regolamenti attuativi entro sei mesi dalla pubblicazione della Legge, in pratica entro il 1997.

In particolare l'art. 17 - Riordino della formazione professionale, contiene quattro commi (3, 4, 5 e 6) non presenti nel Disegno di Legge iniziale. Rappresentano il tentativo di risolvere il problema della garanzia fideiussoria richiesta dalla legislazione italiana per l'erogazione di acconti di finanziamenti pubblici. La legge prevede la creazione di un fondo di rotazione a garanzia per le somme erogate a titolo d'anticipo o d'acconto, a valere sulle risorse del FSE e dei relativi cofinanziamenti nazionali. Tale fondo sarebbe alimentato da un contributo a carico degli attuatori degli interventi finanziati, partendo da una base di 30 miliardi derivanti dal fondo di rotazione stabilito dalla legge 845/78. Le risorse del fondo servirebbero a rimborsare organismi comunitari e nazionali erogatori di finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiarie dello Stato membro. Il Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministero del Lavoro, doveva fissare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, le norme di gestione del fondo e l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati beneficiari dei finanziamenti. I sessanta giorni sono passati, ma, per oggettive difficoltà, il decreto non è stato pubblicato. Si spera che l'aliquota che verrà fissata sia sostanzialmente inferiore al costo della fideiussione: in caso contrario lo sforzo per creare tale fondo sarebbe semplicemente inutile.

Merita apprezzamento il tentativo di ridurre gli oneri non rendicontabili (oneri della fideiussione) imposti ai soggetti privati. Inoltre, se le procedure amministrative fossero tali da far sì che gli anticipi fossero veramente anticipi, il peso degli oneri non rendicontabili sarebbe certamente minore. Invece tra la stipulazione di una fideiussione e l'erogazione del relativo finanziamento passano almeno due mesi o, per motivi tecnici, molti di più.

Alla base di tutto questo sistema di finanziamenti vi è la nozione di "convenzione" tra Ente pubblico erogatore di finanziamento ed ente privato attuatore: la convenzione è ritenuta semplicemente concessione amministrativa. Le convenzioni per i POM, al secondo articolo, prevedono: "Il Ministero affida, in regime di concessione all'Ente, l'organizzazione e la realizzazione del progetto...". Nel regime di "convenzione-concessione" le regole del gioco sono imposte dalla parte concedente, mentre l'altra parte può solo accettare o rinunciare. Non si comprende come possa un Ente "senza scopo di lucro", come fissa la 845/78 in un art. formalmente non abrogato, svolgere attività di formazione professionale convenzionata impegnando fondi propri, che il più delle volte non possiede. Questo ragionamento vale sia per i fondi da destinare alle fideiussioni sia per quelli da destinare al nuovo fondo di rotazione. Questo modo di agire mette a rischio, per via amministrativa, qualsiasi lodevole tentativo di realizzazione di un sistema pubblico integrato di istruzione e formazione, cui istituzioni statali e non statali partecipino con pari dignità.

Con queste osservazioni non si vuole togliere apprezzamento ai lodevoli tentativi di rendere meno onerosa la situazione attuale della F.P.

Un altro importante cambiamento è stato introdotto nel testo dell'art. 17 rispetto al corrispondente art. 16 del DDL. Alla lettera c) del comma 1 il DDL recitava "svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con enti privati aventi i requisiti predeterminati". La legge approvata ha aggiunto, dopo la parola convenzione, "istituti di istruzione secondaria". Si tratta di un'introduzione non da poco, perché sconvolge dal punto di vista legislativo l'articolo della 845/78, che determinava i requisiti degli enti attuatori d'interventi di F.P., non prevedendo tra questi gli istituti scolastici. È pur vero che la legge non fa che rendere legalmente possibile quanto in pratica da anni si sta facendo, specialmente con l'accesso da parte della scuola in maniera sempre più massiccia, ai finanziamenti del FSE. Nella pratica avviene che l'integrazione tra l'istruzione e la F.P. si stia trasformando in assorbimento, da parte della scuola, delle attività di formazione professionale. E questo avviene non in via sussidiaria, là dove non vi è o è scarsa la presenza di Formazione professionale convenzionata, ma in ogni settore e campo. Del resto il ministero della PI, attraverso semplici interventi regolamentari, sta appropriandosi della formazione superiore non universitaria (cfr. l'istituzione dei corsi di perfezionamento presso gli istituti tecnici industriali di durata da uno a tre anni) e degli interventi di formazione per gli adulti anche nel campo professionale...

Il resto dell'art. 17 riconferma quanto contenuto nel corrispondente articolo del DDL. Il Ministero sta elaborando i Regolamenti attuativi, che il Comitato di concertazione ha già vagliato in due riunioni.

Presentiamo qui un esame generale dei contenuti delle proposte regolamentari attraverso le osservazioni, che la CONFAP in merito ha elaborato.

ART. 17 Comma 1. lettera c)

svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi i requisiti predeterminati.

Osservazione preliminare

I requisiti predeterminati devono riguardare tutti gli attuatori che operano in convenzione, perciò anche gli istituti d'istruzione secondaria. La legge non precisa che gli istituti d'istruzione secondaria presi in considerazione sono quelli statali. In analogia con quanto affermato nell'art. 18, si potrebbe ritenere che gli istituti che rilasciano titoli con valore legale possano essere soggetti di tale convenzione.

Inoltre deve configurarsi una eguaglianza di tutti i soggetti di fronte all'istituto della "convenzione", pena una disparità di trattamento. Alcune norme essenziali (cfr. l'adeguamento alla legislazione sulla sicurezza) non possono essere richieste come immediatamente indispensabili ad enti e imprese e non agli istituti statali, a motivo della parità di diritti degli utenti.

Lo stesso vale per tutti gli standard di prodotto e di processo, che devono es-

sere fissati e stabiliti per tutti i soggetti che stipulano convenzioni, in nome dei diritti paritari dei beneficiari.

Questo comporta che o non si debbano fissare standard, che una notevole parte dei soggetti previsti dalla legge non possano raggiungere, oppure si debbono definire standard finali e tempi d'adeguamento validi per tutti.

Possibile architettura di riferimento

A livello nazionale è stabilito un insieme di criteri minimi d'accREDITAMENTO delle strutture formative.

Ad alcuni criteri generali, se ne debbono affiancare altri articolati per macrotipologia, tenendo presente che le strutture di tipo polifunzionale o agenziale hanno una struttura che può essere complessa, che permette di operare nell'ambito di molti segmenti della formazione e di erogare servizi che vanno di là dalle semplici azioni formative.

Inoltre, bisogna tenere presente di accREDITARE le strutture formative anche per quanto riguarda la formazione in alternanza e l'organizzazione di tirocini e di stages (art. 16 e 18), se non si vuole moltiplicare accREDITAMENTI da parte di soggetti diversi su medesime strutture.

Va prevista, poi, l'istituzione di un organismo che tenga aggiornato l'insieme dei requisiti minimi con il passare del tempo e con riferimento alle esigenze nazionali ed europee.

I requisiti minimi non sono modificabili dalle singole Regioni, che tuttavia possono integrare tali requisiti minimi sulla base delle situazioni e delle esigenze regionali.

L'accREDITAMENTO è dato dalle Regioni ed è valido per tutto il territorio nazionale per quanto riguarda i requisiti minimi, con durata triennale.

La certificazione, rilasciata in base alle norme ISO 9000 e seguenti, del possesso degli standard minimi nazionali e di quelli regionali è una via per facilitare e supportare l'accREDITAMENTO da parte delle Regioni.

Art. 17 Comma 1. lettera e)

attribuzione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale.

Le definizioni dovrebbero riguardare sia le unità formative capitabilizzabili sia gli standard di qualifica.

In entrambi i casi è necessario porre ad oggetto delle definizioni solo le competenze da possedere e non i modi di acquisizione, anche se si possono indicativamente fissare dei minimi relativi alla durata, agli obiettivi formativi, al tipo di formazione (teorica, pratica, di stage...) necessari per conseguire una qualifica o per acquisire un'unità capitabilizzabile.

Per unità formativa capitabilizzabile (UFC) si può intendere:

- le competenze di base, tecnico-professionali o trasversali, necessarie per svolgere un determinato ruolo professionale;
- gli standard di valutazione delle competenze acquisite;
- gli enti delegati a certificare le competenze medesime.

Poiché si deve supporre che una medesima competenza si possa acquisire attraverso percorsi formativi diversi (scuola, formazione professionale, esperienza nel lavoro), le metodologie didattiche, le modalità formative, la stessa durata della formazione, la scansione programmatica dei contenuti non possono far rigidamente parte di una definizione di UFC.

Inoltre, non sembra coerente far riferimento ad una qualifica professionale come semplice aggregazione di unità capitabilizzabili, in quanto una professionalità globale richiede certamente competenze particolari, ma non la si può pensare come semplice somma di queste.

Alcune UFC, specialmente quelle che si riferiscono a saperi comuni a tutte o a molte professionalità (cfr. conoscenza del mondo del lavoro, conoscenze informatiche di base, conoscenze linguistiche a vari livelli, conoscenze matematiche di base), possono essere facilmente standardizzate.

Non serve però stabilire il come si raggiungono gli obiettivi formativi o il tempo d'acquisizione delle competenze richieste.

D'altronde, alcune UFC potrebbero entrare a fare parte obbligatoriamente di qualsiasi qualifica di un certo livello (cfr. quanto fissato dalla Legge all'art. 16 a proposito dei contenuti teorici del primo anno d'apprendistato).

La qualifica, definita sulle competenze (di base, tecnico-professionali o trasversali) necessarie per un determinato compito professionale, rappresenta in ogni modo un riferimento necessario per la programmazione formativa da parte dei soggetti attuatori.

Si tratta, quindi, non solo di definire UFC, ma anche un sistema di qualifiche immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, raggiungibili attraverso percorsi strutturati: questo è indispensabile soprattutto per quanto riguarda la formazione iniziale o di base, sia postobbligo sia postdiploma.

Lo stesso varrà per la futura "formazione superiore", che, pur tenendo conto di tutte le UFC in possesso della persona, non potrà strutturarsi come semplice somma di queste.

Inoltre, il sistema di unità capitabilizzabili è molto più importante a proposito della formazione continua e per i passaggi dalla scuola alla F.P. o da esperienze di lavoro alla F.P. o viceversa.

Tutte queste considerazioni portano ad avanzare la proposta d'istituire un'apposita Commissione per l'elaborazione sia di UFC, sia di qualifiche standard, facendo anche riferimento alle standardizzazioni in Europa, al fine di pervenire a definire quelle competenze minime obbligatorie teoriche, pratiche e relazionali indispensabili per acquisire una determinata qualifica, nonché il loro aggiornamento continuo e sperimentazione assistita in raccordo con la progettazione e valutazione degli interventi formativi.

D'altro canto, si deve pure rilevare che le qualifiche di base non possono es-

sere troppo numerose per i vari livelli, né i loro contenuti minimi essere troppo specialistici, in considerazione della possibilità di aggiungere unità formative specifiche e continuamente aggiornabili tramite interventi di formazione continua.

Art. 17 Comma 1. lettera g)

semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con riferimento agli atti delle Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali oltre che a disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;

Non si può che condividere tutto lo sforzo di semplificazione delle strutture interne alla pubblica amministrazione che impediscono a tutt'oggi un finanziamento rapido, quando questo è approvato.

Va superata la concezione riduttiva della prassi amministrativa della convenzione per accedere a finanziamenti pubblici. I contenuti delle Convenzioni devono recuperare al loro interno il senso e il valore delle operazioni di "accreditamento" dei soggetti attuatori delle iniziative formative; l'attuale situazione di semplice concessione amministrativa, che comporta sempre più oneri sugli attuatori, cui non corrispondono analoghi obblighi da parte della Pubblica Amministrazione, deve essere superata.

Il controllo amministrativo contabile va, dunque, modificato e standardizzato.

Le verifiche amministrativo contabili sulla documentazione di spesa vanno razionalizzate e semplificate, evitando di volere per forza controllare ciò che finisce per essere incontrollabile: in questo caso è maggiore lo spreco di energie e in ultima analisi di soldi pubblici di qualunque ricupero che simile controllo potrebbe ottenere. Invece debbono essere controllati maggiormente i parametri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione formativa.

Inoltre, il ricorso al bilancio analitico per la rendicontazione può essere un sistema efficace: si tenga presente che gli Enti privati di formazione, a causa della finanziaria 1994, sono entrati nel sistema alla contabilità fiscale ordinaria. Si devono, quindi, preparare persone capaci di valutare tale contabilità, per non creare una semplice aggiunta onerosa a rendicontazione classiche, fatte con criteri diversi da quelli della contabilità generale.

Art. 17 Comma 1. lettera d)

destinazione progressiva delle risorse... agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione dei lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione;...

Sarebbe opportuno, per creare un sistema integrato Scuola-F.P.-mondo aziendale, prevedere quale apporto la Scuola e la F.P. possano dare al futuro sistema

di formazione continua. La formazione continua è pensata in funzione delle esigenze delle aziende o anche come diritto del lavoratore di poter aggiornare la propria professionalità, in modo che questa non diventi obsoleta, ma rimanga spendibile nel mercato del lavoro? Se si trattasse soltanto di un bisogno delle imprese, la formazione potrebbe essere riservata ad esse; ma se si tratta anche di un diritto del lavoratore, allora altri soggetti potrebbero entrare in gioco sia nella progettazione e programmazione degli interventi, sia nella loro realizzazione.

Per quanto riguarda gli articoli 16 e 18 sull'Apprendistato e sui tirocini-stage, sono previsti interventi di natura regolamentare, ma, essendo fissati tempi più lunghi per l'emanazione, non vi sono ancora documenti tali da permettere una seria discussione sull'argomento.

Quanto al contenuto dei due articoli, non si può che essere d'accordo con essi: ci si augura che non resti lettera morta la loro attuazione a causa d'intoppi di tipo burocratico e di miopia di scelte di breve respiro.

Il DDL governativo sulla Parità

Il titolo del disegno è "Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione". Il titolo è ambizioso e abbraccia anche il problema della diversità e integrazione nel sistema pubblico delle istituzioni scolastiche statali e non statali, dell'istruzione e della formazione professionale. L'art. 1 comma 2 afferma: "Entrano a far parte del sistema pubblico dell'istruzione e della formazione e si definiscono scuole pubbliche paritarie, con conseguente idoneità a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e attestati di qualifica professionale, le istituzioni scolastiche e formative non statali, comprese quelle degli enti locali, che ne facciano richiesta e la cui offerta formativa è caratterizzata dai livelli di qualità ed efficacia di cui all'art. 2". Anche l'art. 3 parla parallelamente d'istituzioni scolastiche e d'istituzioni formative, riconoscendo alle regioni i compiti propri nel sottosistema della F.P.

Vogliamo evidenziare alcune osservazioni generali, fermandoci poi sul tema della F.P.

Il testo afferma principi di notevole rilevanza in tema di eguaglianza tra i cittadini e della loro piena ed effettiva libertà all'interno di una visione di uno Stato sempre più garante e promotore e meno gestore. Viene così riconosciuto come servizio pubblico quello fornito da enti e privati in iniziative di istruzione e formazione, che corrispondono alle norme generali sull'istruzione e siano coerenti con la domanda formativa proveniente dalle famiglie.

Vi sono alcune affermazioni però che risentono ancora di incertezze culturali: ad esempio si afferma che "l'offerta formativa si attua garantendo... fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle istituzioni pubbliche statali". Il modello di riferimento sembra ancora essere la scuola statale; non si parla invece di norme generali sull'istruzione dettate dallo Stato, che sono valide per ogni istituzione scolastica del sistema integrato. Per quanto riguarda la F.P. di

competenza regionale, non si comprende come far combaciare la dizione "scuola pubblica paritaria" idonea a rilasciare attestati di qualifica professionale con il concetto di Agenzia, affermato invece nella 196/97.

È lodevole lo sforzo per realizzare un sistema educativo, che renda sempre più vasta l'espansione del diritto allo studio attraverso l'integrazione della F.P. nel sistema pubblico di formazione italiano. Può nascere, anche in questo caso, il dubbio che l'integrazione finisca nell'assorbimento della F.P. da parte dell'Istituzione scolastica.

Le affermazioni di principio, contenute nell'importante presa di posizione del Governo, portano a superare la tradizione culturale, che vede nello Stato l'unico attore non solo della politica scolastica, ma anche della gestione della scuola. Tale cultura però è ancora radicata in larghi settori dei partiti sia di maggioranza sia d'opposizione. L'incertezza dei finanziamenti previsti dal DDL e la mancanza di una maggioranza parlamentare chiara su questo argomento fanno perciò apparire lontano il tempo della nascita di un vero sistema pubblico integrato di istruzione e formazione.

II CCNL

Il CCNL 1994/97 per la Formazione Professionale convenzionata, firmato poco più di un anno fa, sta per scadere.

Una qualche riflessione su di esso si potrebbe fare, partendo dai mutamenti istituzionali che sono venuti a crearsi in questi pochi mesi in cui è stato in vigore.

In primo luogo, mettiamo in evidenza l'importanza strategica rivestita dal CCNL nel tracciare con sufficiente precisione la meta verso cui ogni CFP deve evolvere: il Centro Polifunzionale. In sostanza il CCNL ha dato contenuto all'espressione "agenzia formativa", che l'accordo per il lavoro del '96 e la Legge 196/97 fissano come meta dell'evoluzione dei CFP, senza però definire i contenuti del termine "agenzia".

D'altra parte però la destrutturazione, dovuta in modo particolare all'utilizzo dei finanziamenti del FSF, del sistema di formazione professionale in molte Regioni ha reso alcuni istituti del CCNL difficilmente gestibili.

Il DDL sulla parità introduce come possibilità per le "scuole del servizio pubblico integrato" di avvalersi di prestazioni volontarie ovvero di ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera, in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive. Questi orientamenti introducono novità di gran rilievo, che possono influenzare anche la gestione del CCNL. È perciò importante per il futuro della formazione professionale una riflessione e discussione comune tra gli Enti e i Sindacati, per trovare la strada per assicurare, da una parte, la possibilità di crescita della F.P. regionale e, dall'altra, prospettive di lavoro e di riqualificazione per gli operatori.

Segno della svolta avvenuta, o che sta avvenendo, in questo periodo è stata la non presa d'atto del CCNL da parte di molte Regioni, la difficoltà d'intra-

prendere la contrattazione decentrata, la lentezza con cui si è giunti alla costituzione nei CFP delle R.S.U. in sostituzione delle R.S.A.

La svolta decretata dalla legge 196/97, che ha aperto di fatto anche ai privati diversi dagli Enti di formazione professionale e agli Istituti scolastici la possibilità di instaurare convenzioni con le Regioni, rende ormai superato il dettato della 845/78, che richiedeva agli attuatori della F.P. di applicare il CCNL della Formazione professionale convenzionata. Tutto ciò, quindi, richiede il ripensamento del CCNL all'interno di una nuova situazione. Forse non tutti gli elementi di discontinuità rispetto al precedente contratto potranno essere affrontati. È necessario, in ogni caso, un approfondimento per tradurre le nuove esigenze in un CCNL, che dia prospettive di futuro alla F.P. degli Enti "convenzionati".

Per una formazione dei formatori

Riteniamo che la rivista possa essere uno strumento di stimolo e di formazione per i formatori impegnati nei CFP: è perciò intenzione della Redazione introdurre articoli, che possano aiutare la loro crescita culturale e didattica. Già in questo numero alcuni interventi rientrano nella prospettiva di aiutare i formatori nel loro lavoro, aiutandoli, ad esempio, ad una maggiore conoscenza della realtà giovanile. Ad esempio l'analisi, che l'articolo che presenta una ricerca sul razzismo compie, serve a rendere l'operatore cosciente della mentalità dei giovani che incontra.

In questo periodo di cambiamento la formazione continua è, per i formatori, un impegno importante. La Rivista può essere di supporto culturale e di stimolo, perché cresca negli Enti e nei Centri una sensibilità sempre maggiore verso la formazione continua dei propri operatori.

In questo numero

L'EDITORIALE mette in evidenza e si ferma ad esaminare i mutamenti che l'approvazione della 196/97 potranno portare a compimento. Inoltre, nello scenario di una riforma dell'intero sistema educativo italiano, presenta alcuni problemi legati al DDL sulla parità. Infine introduce uno stimolo alla riflessione, in occasione della prossima scadenza del CCNL.

Nella sezione Studi

Il Prof. Guido GATTI dell'UPS interviene con un articolo su "Globalizzazione, esclusione, formazione professionale", nel quale riflette sul ruolo fondamentale della F.P., inserita nel contesto delle grandi sfide di fine secolo: globalizzazione, flessibilità, finanziarizzazione, disoccupazione.

Il prof. Umberto TANONI introduce una seria riflessione sulla Educazione

alla professione nell'attuale momento storico, caratterizzato da una situazione sociale che vede una società fragile, nella quale l'idea stessa di lavoro si perde di fronte alla crescente disoccupazione specialmente giovanile, che allunga la dipendenza economica dei giovani dalla famiglia. In questa situazione la formazione in generale e la formazione continua in particolare sono fondamentali. L'educazione alla professione deve diventare capace di dare senso ai percorsi scolastici e formativi.

L'ing. Lucio REGHELLIN descrive brevemente il nuovo sistema formativo in Spagna e il ruolo che in esso ha la formazione professionale, continuando le riflessioni iniziate sul precedente numero su quello tedesco. Lo scopo è quello di portare gli operatori della F.P. italiana ad una conoscenza critica dei sistemi, in cui opera la F.P. iniziale in Europa. In Germania il sistema di formazione professionale ha una struttura collaudata da lunga esperienza; in Spagna invece sta rinnovandosi in questi anni, a seguito della riforma di tutto il sistema educativo.

L'ing. Stefano COLOMBO presenta brevemente il riordino dei Centri di formazione professionale pubblici delle Regioni Emilia Romagna e Piemonte. Sono un esempio di passaggio da una gestione diretta regionale ad una gestione più privatistica e legata al territorio.

Il Prof. Mario VIGLIETTI del Centro d'orientamento di Torino Rebaudengo presenta l'esame individuale d'orientamento con le sue caratteristiche e limiti predittivi.

Il Dr. Piero CARDUCCI, direttore gestione della Scuola Superiore Reiss Romoli, si sofferma a riflettere sulla formazione come investimento; le difficoltà finanziarie delle imprese le spingono a scelte concrete che sacrificano il valore strategico della formazione, che appare più un mito che una realtà nell'attuale situazione culturale, economica e fiscale.

Il Dr. Vittorio PIERONI, ricercatore dell'UPS, presenta i risultati di una ricerca-sperimentazione sul razzismo, fatta su 900 giovani romani. In questo numero sono pubblicati i risultati analitici della ricerca. Sono dati importanti per la conoscenza della mentalità giovanile in questo nascere e crescere di una società multirazziale. Nel prossimo numero pubblicheremo le conclusioni, che saranno importanti per ricostruire il sistema educativo nel mutato ambiente attuale. La riflessione è soprattutto utile per la formazione dei formatori.

Nella sezione Documenti

Viene presentato il Documento Berlinguer sull'orientamento.

Nella Sezione Vita CNOS

La Sede Nazionale CNOS/FAP presenta la relazione sulla realizzazione del Programma Leonardo "DIDIME" per la formazione dei formatori sul tema del

disegno tecnico meccanico realizzato attraverso il calcolatore. Quindici operatori di F.P. hanno visitato e studiato l'organizzazione e le tecnologie impiegate in Centri di formazione professionale e industrie spagnole, fino a giungere alla stesura di un manuale per l'effettuazione di azioni formative CAD.

Lucia La Torre - Vittoria Boni presentano contenuti e metodologie impiegate nell'azione formativa per i formatori di cultura generale svolta a Genova/Quarto nel luglio 1996 sul tema "Identità, solidarietà e formazione al lavoro e alla nuova cittadinanza".

Le segnalazioni bibliografiche a cura di *Guglielmo Malizia* concludono il numero.